



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Uffici: Palazzo Franceschini – Folco, Contrà S. Marco, 30 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.it



Prot. n. 44628

Vicenza, 25 GIU. 2014

Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5/2014

Oggetto:	Ditta: S.E.A. s.r.l. Servizi Ecologici Ambientali - Sede legale e di stabilimento: Via E. Segrè, 14 – Malo (VI). Impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) Operazioni [R5] [R12][R13]. Attività IPPC: Gestione rifiuti Codice IPPC 5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno Autorizzazione Integrata Ambientale n. 14 del 01/09/2011- AGGIORNAMENTO
-----------------	--

Il Dirigente

- PREMESSO** che la ditta S.E.A. s.r.l. (Servizi Ecologici Ambientali) è titolare, per l'impianto identificato in oggetto, di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento n. 14 del 01.09.2011 a seguito di un progetto di aumento della capacità di lavorazione con riorganizzazione dell'impianto esistente;
- CONSIDERATO** che l'autorizzazione richiamata è stata rilasciata nel rispetto di diverse condizioni e che a seguito della necessità di apporre alcune correzioni e fornire chiarimenti è intervenuta la nota n. 69826 del 10.10.2011;
- RICHIAMATO** che con nota agli atti con prot. n. 48545 del 26.06.2012 la ditta si è attivata con comunicazione di modifica non sostanziale per :
- 1) l'aumento, da 300 a 1.000 t/anno, dei rifiuti in ingresso della linea 3 (frigoriferi e condizionatori), mantenendo la relativa capacità di stoccaggio (15 t) e i rifiuti in entrata complessivi (14.000 t/anno);
 - 2) l'aggiornamento della tabella relativa ai rifiuti in ingresso, nella quale per la linea 2, come già previsto nella procedura "Procedura operativa per l'accettazione dei rifiuti costituiti da RAEE" del programma di monitoraggio e controllo, sono stati integrati i codici 160213* e 200135* a codifica di apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi esclusi i tubi catodici, che vengono invece avviati alla linea 1;
 - 3) la richiesta, in attesa del rilascio definitivo del certificato di prevenzione incendi, e di conseguenza dell'utilizzo del capannone D, di iniziare per i capannoni A, B, C la riorganizzazione interna dell'impianto verso la soluzione impiantistica richiesta;
- con lay-out aggiornato – Tav 1 Lay-out (scala 1:100) datato Giugno 2012 - con evidenziate le

modifiche apportate per rispondere all'esigenza di attrezzare l'impianto secondo le indicazioni e con i presidi richiesti dai Vigili del Fuoco, senza variazione del ciclo di lavorazione e delle quantità ricevute e trattate all'impianto;

CONSIDERATO che, per le modifiche al lay-out, nonché per quelle indicate ai punti 1 e 2, con nota prot. n. 66035 del 10.09.2012, è stata condivisa la qualifica di modifica non sostanziale e rilevata l'opportunità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata; per tale aggiornamento si è successivamente provveduto con provvedimento prot.n. 78103 del 18.10.2012, trasmesso con nota prot. 79079 del 22.10.12;

CONSIDERATO che con la medesima nota del 10.09.2012 questa Amministrazione evidenziava che non intendeva accogliere la richiesta sopra indicata al numero 3, in mancanza di disponibilità del capannone identificato come capannone D, con relativa comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90; successivamente, dato atto che nei termini assegnati da parte della ditta non era pervenuta alcuna osservazione, con il medesimo provvedimento di aggiornamento citato la richiesta in questione era rigettata;

CONSIDERATO che con nota pervenuta il 22.10.2012, agli atti in medesima data con prot.n. 79108, la ditta ha effettuato un'ulteriore comunicazione di modifica non sostanziale per lo spostamento degli stoccaggi di materiali combustibili, costituiti da plastica e legno, dall'interno del locale già individuato come capannone D, all'area esterna (plastica - due container protetti da tettoia e legno - un container dotato di coperchio);

DATO ATTO che la predetta comunicazione - tenuto conto che quanto oggetto di richiesta atteneva a una delle condizioni del giudizio di compatibilità ambientale e dell'approvazione progetto, per i quali erano stati acquisiti i pareri della Commissione provinciale VIA; anche integrata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs152/06 - è stata sottoposta alla valutazione della stessa Commissione nella seduta del 19.6.2013; tale Commissione non ha prefigurato, per la modifica proposta, possibili effetti negativi significativi sull'ambiente o comunque notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, condividendo quindi che la stessa sostanzialmente la fattispecie della modifica non sostanziale;

CONSIDERATO che la modifica proposta dal punto di vista strutturale non aveva alcun rilievo e non comportava modifiche progettuali con necessità di approvazione e si è pertanto ritenuto di intervenire unicamente con ulteriore aggiornamento dell' A.I.A. di competenza del Dirigente con atto prot.n. 52248 del 16/07/2013 ;

CONSIDERATO che in data 26/07/2013 la ditta ha presentato a questa Amministrazione istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per un progetto di modifica all'impianto con parziale riorganizzazione delle aree di messa in riserva e deposito e l'installazione di due nuove linee destinate nello specifico:

- allo smontaggio (R12) e al recupero (R5) del vetro da pannelli fotovoltaici non pericolosi ;
- alla macinazione e selezione meccanica per il recupero del Silicio (R5) dai pannelli fotovoltaici e per il recupero dei metalli (R4) dai rifiuti già prodotti con le operazioni di smontaggio (recupero) in essere e anche da cavi (rifiuti con codice C.E.R. 17 04 11);

RILEVATO che la procedura di screening citata si è conclusa con una determinazione da parte dell'Ufficio competente – provvedimento n.reg. 09/2013 del 24/09/2013 - di esclusione dalla procedura di V.I.A. con le prescrizioni riportate nel parere allegato alla stessa determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che nell'ambito della procedura citata – vedasi parere citato e quanto agli atti verbalizzato per la riunione della commissione Provinciale VIA - la modifica proposta è stata valutata come non sostanziale anche ai sensi dall'art.29-nonies del D.Lgs. 152/0226 e ss.mm., non prefigurando, per la ditta, alcun altro obbligo di specifica comunicazione a legittimazione della stessa modifica proposta; allo scrivente Settore era rimessa la valutazione sulla necessità di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale, ferma comunque la necessità di aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo, per le prescrizioni a cui è stata subordinata l'esclusione alla VIA;



- DATO ATTO** che con documentazione agli atti con prot.n. 6533 del 28.01.2014 la ditta, dando conto della avvenuta realizzazione e ultimazione dei lavori di cui al progetto soprarichiamato, ha comunicato la data di avvio della linea di recupero del vetro da pannelli fotovoltaici e della linea di macinazione e selezione meccanica, la data di effettuazione del primo controllo analitico delle emissioni in atmosfera di quest'ultima linea, nonché la data di effettuazione delle misure fonometriche per la verifica dell'impatto acustico e contestualmente trasmesso la documentazione di cui alla determina di esclusione alla VIA soprarichiamata;
- RITENUTO** per quanto intervenuto all'impianto e soprarichiamato di aggiornare anche formalmente l'A.I.A. in essere per adeguarla alla nuova conformazione dell'impianto;
- RICHIAMATE** le seguenti condizioni dell'autorizzazione in essere:
- "12. l'utilizzo del nuovo capannone (denominato D) rimane condizionato ad espressa comunicazione preventiva, con allegata apposita documentazione che attesti la legittimazione dal punto di vista della norma in materia di prevenzione incendi; alla stessa comunicazione dovrà inoltre essere allegata documentazione comprovante la disponibilità dello stesso e il documento di agibilità;
13. alla comunicazione di cui sopra dovranno essere allegate le garanzie finanziarie prestate secondo le disposizioni di cui agli artt. 25, 26 e 27 della L.R. n. 3/00 nonché della d.G.R.V. n. 2528/99; per il calcolo delle garanzie finanziarie si dovrà far riferimento ai nuovi quantitativi massimi di rifiuti stoccabili, compreso ciò che viene qualificato come MPS ;
14. l'impianto nella nuova organizzazione dovrà essere oggetto di collaudo ai sensi della L.R.3/2000 nel termine di 180 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto ; nella relativa certificazione dovrà essere considerato anche il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche nel frattempo realizzato."
- CONSIDERATO** che la comunicazione di cui al richiamato punto 12 è da ritenersi assorbita dalla documentazione agli atti con prot.n. 6533 del 28.01.2014 ,a cui peraltro risulta allegata la documentazione della norma in materia di prevenzione incendi; la rimanente documentazione di cui al punto 12 risulta essere stata presentata per la procedura di verifica già citata;
- DATO ATTO** che per le garanzie finanziarie la ditta si era già attivata in sede di prima applicazione del provvedimento di A.I.A. n. 14 del 1.9.2011 prestando le stesse con riferimento ai nuovi quantitativi massimi di rifiuti stoccabili autorizzati compreso ciò che era qualificato come MPS, ancorchè non ci fossero i termini, in quanto non risultava ancora operativo il capannone e, pertanto, secondo quanto disposto con la stessa autorizzazione non poteva ritenersi autorizzata alcuna modifica nei quantitativi di rifiuti autorizzati; l'adeguamento è stato effettuato con riferimento alla DGRV 2528/99 e smi;
- CONSIDERATO** che con la modifica da ultimo presentata la ditta ha previsto un aumento della capacità complessiva di stoccaggio rifiuti in impianto, intesa come somma delle aree di messa in riserva e deposito temporaneo, che sarà incrementata dalle attuali 491,1 t (autorizzate) alle 605 t previste in progetto;
- DATO ATTO** che con nota prot. n.22818 del 27/03/2014, con le medesime considerazioni soprariportate, è intervenuta comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 per l'aggiornamento formale dell'autorizzazione rilasciata. Contestualmente alla ditta era richiesto di effettuare il versamento della tariffa, secondo quanto stabilito dalla D.G.R.V. 1519 del 26/5/2009 e di adeguare le garanzie finanziarie, tenuto conto dei nuovi e diversi quantitativi di rifiuti stoccabili , al Comune erano richieste eventuali prescrizioni del Sindaco ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e all'ARPAV, il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo come presentato nella sua versione modificata a recepire le prescrizioni di cui alla determina 09/2013 del 24/09/2013;
- CONSIDERATO** che nella nota di cui sopra, richiamato l'impegno di procedere con il richiesto collaudo nei termini previsti, si disponeva che in assenza di diverse determinazioni la ditta doveva implementare il Piano di monitoraggio e controllo come da proposta presentata e allegata alla nota agli atti con prot.n.6533 del 28.01.2014;
- RICHIAMATO** che dando seguito alla comunicazione intervenuta con documentazione agli atti con prot.n. 6533 del 28.01.2014 più volte citata, la ditta, con documentazione agli atti con prot.n. 1551 del



28.02.2014, ha trasmesso la relazione d'analisi relativa al primo controllo analitico del camino 3 collegato alla nuova linea di recupero pannelli fotovoltaici e la relazione tecnica di verifica di impatto acustico esterno a seguito della modifica realizzata;

- RICHIAMATO** che nella citata documentazione di febbraio la ditta ha richiesto per il monitoraggio camino 3 di voler considerare sufficiente l'analisi a valle del sistema di abbattimento, data la complessità di intervenire con prelievi a monte;
- RITENUTO** di accogliere la suddetta richiesta, disponendo peraltro il controllo solo a valle anche per gli altri punti di emissioni in coerenza con quanto si determina in merito nelle autorizzazioni settoriali a seguito del parere espresso dalla CTPA (Parere n. 09/1210 del 16.12.2010) che per gli Uffici costituisce indirizzo;
- DATO ATTO** che i pannelli fotovoltaici dismessi sono qualificati come R.A.E.E., ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE del 04/07/2012;
- CONSIDERATO** che con nota prot 44804/X.10.01 del 6.05.2014-agli atti con prot.n.32009 del 06.05.2014, ARPAV ha dato riscontro alla richiesta di parere in ordine al PMC con una serie di precisazioni, recepite nel documento di cui all'allegato 3, parte integrante del presente provvedimento;
- CONSIDERATO** che nessun rilievo è intervenuto da parte del Comune di Malo;
- RICHIAMATO** che la ditta ha aggiornato le garanzie finanziarie;
- CONSIDERATO** che con nota agli atti con prot.n.39084 del 03.06.2014 la ditta, trasmettendo l'attestamento del versamento della tariffa, ha richiesto, richiamando al riguardo una proposta effettuata/condivisa dallo stesso Gestore della Fognatura, tramite proprio personale, di limitare il controllo periodico ai seguenti parametri: solidi sospesi totali, COD, metalli: alluminio, cadmio, cromo totale, ferro, nichel, piombo, rame, zinco;
- CONSIDERATO** che nella nota già citata, per il parere per il PMC, ARPAV ha rilevato tra l'altro l'opportunità che Alluminio, Arsenico, Boro, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Ferro, Manganese, Mercurio e Selenio siano ricercati anche nelle acque di seconda pioggia;
- RITENUTO** in ordine ai parametri in questione di accogliere la richiesta della ditta, garantendo comunque con riferimento ai metalli quanto rilevato da ARPAV e soprarichiamato, sia per le acque di prima pioggia che di seconda pioggia;
- RILEVATO** che in ordine alla sorveglianza radiometrica di impegnare la ditta a far riferimento a 2 volte il fondo ambientale del luogo in luogo di 5 microSievert/ora proposto, ritenuto, per quanto evidenziato da competenti uffici ARPAV, troppo elevato, considerato che il rateo di dose tipico di un fondo ambientale si aggira sui 50-100 nanoSievert/ora;
- RITENUTO** di ricomprendere nel presente provvedimento per completezza e per necessità di chiarezza, oltre a quelle dei rifiuti, le condizioni relative alle altre diverse matrici ambientali, intervenendo nelle stesse laddove nel tempo, nell'esercizio della competenza, sono intervenuti approfondimenti;
- RILEVATO** che per l'autorizzazione agli scarichi nel contesto di cui sopra viene fatta meno ogni condizione, per lo scarico in fognatura, attinente l'aspetto quantitativo, fatto salvo comunque l'impegno della ditta del rispetto di ogni condizione in merito derivante da rapporti contrattuali con l'Ente gestore della fognatura stessa;
- CONSIDERATO** che l'11/4/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 46/2014 che aggiorna le regole su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le aziende AIA, integrandole all'interno del .Lgs. 152/2006 e che all'art.29 - Disposizioni transitorie - dispone che "Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto";



RITENUTO

nelle more di approfondimenti alla nuova normativa richiamata, di concludere il procedimento sulla base dell'istruttoria effettuata con riferimento alla previgente normativa, confermando anche la durata;

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al provvedimento n. 14 del 01/09/2011;
2. DI SOSTITUIRE gli allegati 2 e 3 al provvedimento n. 14 del 01/09/2011 come da allegati (allegati 2 e 3 Vs 02) parte integrante al presente provvedimento;
3. DI STABILIRE l'efficacia del presente provvedimento a partire dalla data di ricevimento da parte della ditta dello stesso.

Per l'organizzazione e la gestione dell'attività il riferimento è la documentazione agli atti con prot.n.6533 del 28.01.2014 citata in premessa.

Avverte che

Il presente provvedimento aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento n. 14 del 01/09/2011. Sono fatte salve le condizioni e le avvertenze non già ricomprese negli allegati sostituiti.

E' fatta salva anche la durata dell'autorizzazione, fermo restando che questa Amministrazione si riserva di prolungarla per quanto disposto dalle recenti modifiche normative intervenute in merito con il D.Lgs 46/2014 e in corso di approfondimento

Il presente provvedimento viene prodotto in due copie originali di cui una consegnata alla ditta e una trattenuta agli atti e trasmesso in copia al Comune di Malo, al Dipartimento provinciale ARPAV, all'Ulss n.,4 ad AVS gestore della Fognatura, all'Osservatorio Rifiuti e alla Regione Veneto.

Il Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia

